

**Al Comandante della Polizia Locale  
del Comune di Vigonza (PD)**

**Oggetto: Istanza di rateazione per sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice della strada -  
articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Codice Fiscale \_\_\_\_\_) e residente a \_\_\_\_\_ in  
\_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

**CONSAPEVOLE**

- a) Che l'istanza deve essere **presentata entro trenta** giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.
- b) Che la rateazione può essere concessa solo **per ogni verbale** con il quale sia stata contestata una o più violazioni per un importo **superiore a 200 euro**.
- c) Che la rateazione può essere concessa **solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento** della sanzione amministrativa che versino **in condizioni economiche disagiate**, ai sensi del comma 2 dell'articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)<sup>1</sup>.
- d) Che, sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, la ripartizione del pagamento può essere determinata fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.
- e) Che l'importo di **ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100**.
- f) Che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli **interessi** al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, **pari al 4% annuo**.
- g) Che anche la sola presentazione dell'istanza di rateazione implica la **rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare il ricorso** al prefetto (articolo 203 c.d.s.), ovvero il ricorso al giudice di pace (articolo 204-bis c.d.s.).
- h) Che **entro novanta giorni** dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. **Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di un diniego esplicito.**
- i) Che nel caso di accoglimento dell'istanza, il **mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate**, determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione e pertanto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.
- j) Che **in caso di rigetto** dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire **entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego**, ovvero **entro 30 giorni dall'inutile decorso dei novanta giorni dal ricevimento dell'istanza** da parte dell'amministrazione, **certificata dal timbro di ricevimento, se presentata a mani, o dalla notifica di apposita comunicazione di ricevimento, se l'istanza è stata presentata tramite spedizione.**

<sup>1</sup> Può avvalersi della facoltà di chiedere la rateizzazione solo chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi

## DICHIARA

Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **consapevole dell'effetto delle dichiarazioni mendaci**, ai sensi dell'articolo 76 della citata norma<sup>2</sup>, di trovarsi in condizioni economiche disagiate indicate dal comma 2 dell'articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)<sup>3</sup>, avendo un reddito personale pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_.

- 1) di **NON** convivere con il coniuge o altri familiari
- 2) **di convivere** con il coniuge o altri familiari di cui si indicano il/i nominativo/i e il/i rispettivo/i reddito/i.
  - a) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Codice Fiscale \_\_\_\_\_) e residente a \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ REDDITO ANNUALE € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_.
  - b) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Codice Fiscale \_\_\_\_\_) e residente a \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ REDDITO ANNUALE € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_.
  - c) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Codice Fiscale \_\_\_\_\_) e residente a \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ REDDITO ANNUALE € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_.

## CHIEDE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), la rateazione della/delle sanzione/i relativa/e al/ai verbale/i di seguito indicato/i:

- 1) Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ importo € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_
- 2) Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ importo € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_
- 3) Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ importo € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_

**Il richiedente si impegna a presentarsi presso l'ufficio di Polizia Locale negli orari indicati di seguito: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00, escluso martedì, e il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00, entro 15 giorni dal deposito dell'istanza, al fine di ricevere la notificazione del provvedimento di rateazione o di diniego, accettando diversamente la conseguenza che tale inerzia sarà da interpretarsi come rinuncia alla richiesta di rateazione, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da ogni ulteriore adempimento.**

### Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del d.lgs. 196/2003)

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione della rateazione di cui all'articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come da Lei richiesta.

Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica.

Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell'istanza secondo i requisiti indicati dal citato articolo 202-bis; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l'amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco P.T. del Comune di ... - Responsabile del trattamento dei dati è il .....

Con la sottoscrizione dell'istanza, Lei presta il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e con le modalità sopra descritte.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Firma dell'interessato \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Si ricorda che ai sensi dell'articolo 71 del citato d.P.R., le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46.

<sup>3</sup> Può avvalersi della facoltà di chiedere la rateizzazione solo chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi